




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 11.07.2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 43 comma 3 lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Ordinanza n. 5316/11 del 5/12/2011 emessa dal Consiglio di Stato - Sez. V. Giudizio: Regione  
Campania c/EDIL Cava s.r.l. - Prat. Avv.ra n. 921/11. Riconoscimento debiti fuori bilancio per  
euro 2.440,00. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 1083/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi  
dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni  
dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

AG

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dot. Carlo D'Orta


AG

AG

Il Presidente  
Pietro Foglia

AG





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1083/II

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
274	11/07/2014	53	9	0

**Oggetto:**

L.R. 7/2002, art. 47, comma 3, lettera a). Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 513/2014 a favore Avv. Antonio Caolo. Giudizio promosso da Soledil s.r.l. contro Regione Campania ed altri: Pratica Avvocatura n. CA/1076/13. Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013, art. 1, comma 16, lettera d).

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 655B4DE2440930078AB23C4A27BD7FF0AAC9605F

Allegato nr. 1 : 293674CB1CCD7F1B1E16B68D624C61DC6C6BEA88

Allegato nr. 2 : F1F6D368A673DFDA69F25A2420A8976A648B7200

Allegato nr. 3 : 90C38D7512144AC65236D3F2E42FF63D6BB9BD00

Frontespizio Allegato : C37A4FE7CBF23709B41459B234F622FFB23200F3

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0014382/A**

Del 17/07/2014 10:32:25


Da CR A SERDA

Data, 14/07/2014 - 15:59

Pagina 1 di 1

S.A.  
16.7.2014

€ 936,60





Deliberazione N. 274

Assessore

Assessore Giancane Gaetano  
Assessore Russo Ermanno



Dipartim. Direzione G.

53 9  
55 13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1083

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*L.R. 7/2002, art. 47, comma 3, lettera a). Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 513/2014 a favore Avv. Antonio Caolo. Giudizio promosso da Soledil s.r.l. contro Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura n. CA/1076/13. Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013, art. 1, comma 16, lettera d).*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	<b>ASSENTE</b>
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0014382/A**

Del 17/07/2014 10.32.25  
Da CR A SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO che**

- a. la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'articolo 47, comma 3 e 4, della predetta legge regionale 7/2002, e ss.mm.ii. statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione.
- d. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per il 2014-2016;
- e. la Giunta Regionale con delibera n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio Gestionale 2014-2016.

**RILEVATO che**

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art 1, comma 12, lettera h, della L.R. 6 maggio 2013 numero 5 ha modificato il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2002 come di seguito indicato: "le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile".

**TENUTO CONTO che**

gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i..

**CONSIDERATO che**

- a. l'Ufficio Avvocatura, con nota prot. 176907 del 12/03/2014, ha trasmesso, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno n. 513/2014, depositata in data 04/03/2014, relativa al ricorso proposto dalla SOLEDIL S.r.l.-P.I. 03372950653 contro la Regione Campania per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1648/2012;
- c. la citata sentenza n. 513/2014 è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva in data 13/03/2014;
- d. la sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 513/2014 definitivamente pronunciando, tra l'altro, così decide:  
*"accoglie il ricorso proposto dall'attore e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per legge, da attribuirsi all'avv. Antonio Caolo, ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso del contributo unificato".*

**DATO ATTO che**

- a. in esecuzione della Sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 513/2014 occorre provvedere a quanto deciso nella stessa;
- b. detta Sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 513/2014, trattandosi nel caso in specie di spese legate esclusivamente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, ha disposto la liquidazione di € 500,00, oltre IVA, CNAP e rimborso del contributo unificato versato nella misura di € 300,00, direttamente a favore dell'Avv. Antonio Caolo ex art. 93 c.p.c., legale rappresentante e difensore della SOLEDIL S.r.l.;
- c. l'Avv. Antonio Caolo, nato a Torino il 26/02/1974, CF CLANTN74B26L219D, con studio in Salerno alla via S.S. Martiri Salernitani n. 31, ha trasmesso la parcella proforma con la quale vengono liquidate le spese processuali di cui alla richiamata sentenza T.A.R. Campania di Salerno n. 513/2014;



- d. il debito complessivo ammonta ad € 934,40 = di cui € 500,00 per spese, competenze e onorari forfettariamente liquidati, € 20,00 per C.N.A.P., € 114,40 per Iva ed € 300,00 per rimborso contributo unificato versato;
- e. la spesa complessiva di € 934,40 =, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 e 4 della L.R. 7/2002, è riconosciuta in quanto obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- f. il debito fuori bilancio in questione di € 934,40 = derivante dalla sentenza di cui sopra è certo, liquido ed esigibile;
- g. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- h. con delibera di Giunta Regionale numero 1731 del 30 ottobre 2006 è stata approvata, tra l'altro, la "scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento.

## RITENUTO

- a. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 comma 3 lettera a) della legge L.R. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € 934,40 = (novecentotrentaquattro/40) quale "debito fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno, n. 513/2014;
- b. di procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, prelevando in termini di competenza e di cassa il succitato importo dal capitolo 124 della missione 20 programma 03 titolo 01 ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 585 della missione 08 programma 01 titolo 01;
- c. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Direttore Generale per il Governo del Territorio gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della somma complessiva di € 934,40 = da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo capitolo 585 del Bilancio 2014 denominato " Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza delle UOD della Direzione Generale 53-09", da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 7/2002 ed in osservanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. numero 1731 del 30 ottobre 2006.

## VISTI

- a. l'art. 47, comma 5, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h, della L.R. 6 maggio 2013 n. 5;
- b. la delibera di G.R. n. 1731/2006;
- c. la L.R. 6 maggio 2013 n. 6
- d. la L.R. 3/2014;
- e. la delibera di G. R. 92/2014.

**PROPONGONO** e la Giunta in conformità a voto unanime

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lettera a) della legge L.R. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di euro 934,40 = (novecentotrentaquattro/40), di cui € 500,00 per spese, competenze e onorari forfettariamente liquidati, € 20,00 per C.N.A.P., € 114,40 per Iva ed € 300,00 per rimborso contributo unificato versato, quale "debito fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno, n. 513/2014, a favore dell'Antonio Caolo, nato a Torino il 26/02/1974, CF CLANTN74B26L219D, con studio in Salerno alla via S.S. Martiri Salernitani n. 31, così come disposto dalla stessa Sentenza.
2. Di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio.



3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al Bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente le missioni e i programmi di seguito riportati, facendo riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio dell'E.F. 2013:
  - 3.1 capitolo di spesa 124 (missione 20 programma 03 titolo 01) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 934,40;
  - 3.2 capitolo di spesa 585 (missione 08 programma 01 titolo 01) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 934,40.
4. Di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Direttore Generale per il Governo del Territorio il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 934,40 da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo 01 capitolo 585 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza delle UOD della Direzione Generale 53-09", subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 7/2002 ed in osservanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. numero 1731 del 30 ottobre 2006.
5. Di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica presso l'Avvocatura Regionale, di eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore.
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge numero 289/2002.
7. La presente delibera, unitamente all'allegata scheda, viene trasmessa:
  - 7.1 al Consiglio Regionale della Campania;
  - 7.2 al Capo Dipartimento "Politiche Territoriali";
  - 7.3 al Capo Dipartimento "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
  - 7.4 alla Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio;
  - 7.5 alla Direzione Generale 13 per le Risorse Finanziarie;
  - 7.6 al Tesoriere Regionale;
  - 7.7 Alla Segreteria di Giunta -Ufficio V - per la pubblicazione sul B.U.R.C.





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	274	del	11/07/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP	UOD/STAFF DIR. GEN
				53 55	9 13	0

OGGETTO :

**L.R. 7/2002, art. 47, comma 3, lettera a). Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 513/2014 a favore Avv. Antonio Caolo. Giudizio promosso da Soledil s.r.l. contro Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura n. CA/1076/13. Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013, art. 1, comma 16, lettera d).**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Angelino Pietro Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>11/07/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>14/07/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.







CA  
1076/13

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

SEZIONE PRIMA

*Regione Campania*

Tei

Avviso di pubblicazione di sentenza  
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 04/03/2014 con il n. 513/2014 ed esito: Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.

Numero Registro Generale: 2132/2013

Parti	Avvocati
Soledil S.R.L.	Caolo Antonio


Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. , ed altri	Dell'Isola Beatrice

Salerno, li' 04/03/2014

Operatore amministrativo  
SEZIONE ASSISTENTE  
Bonas  
Sig.ra Teresa

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014. 0159955 06/03/2014 10,33  
Mitt. : TAR SA 1  
Ass. : R.G.C.4 Avvocatura



SETTORIO PUNTO UNICO  
AMMINISTRATIVO SEZIONE PRIMA

05 MAR 2014

NEAPOLI

Contributo assolto  
L. 23.12.1999, n. 488



N. 513/14 REG.PROV.COLL.  
N. 02132/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso, numero di registro generale 2132 del 2013, proposto da:  
Soledil s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caolo, con domicilio eletto,  
in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio  
eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura  
Regionale;

Comune di Castellabate in persona del Sindaco pro tempore, non  
costituito in giudizio;

*per Pottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1648/2012 resa dal T. A. R.

Campania – Salerno – Sezione I, non impugnata, nella parte in cui la Regione Campania è stata condannata alla rifusione delle competenze e degli oneri di giudizio, liquidati in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge;

nonché per l'applicazione della sanzione, ex art. 114 comma 4, lett. e), c. p. a., e per la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014, il dott. Paolo Severini; Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO

La società ricorrente instava per l'esecuzione del giudicato, relativamente alla sentenza indicata in epigrafe, notificata con formula esecutiva alla Regione – presso la sua Sede – in data 27.09 – 1.10.2012, passata in cosa giudicata, come da certificazione rilasciata dall'Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato, lamentando come l'intimata Amministrazione non avesse provveduto alla parte di detta sentenza, concernente la condanna alle spese di giudizio in



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S'.

favore della stessa ricorrente (che tale soltanto sia la parte di detta sentenza, della quale viene chiesta l'ottemperanza, risulta dall'inequivocabile espressione: "Sennonché, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha posto in essere alcuna attività al fine di perseguire il pagamento delle spese liquidate in favore della ricorrente"), sentenza relativamente alla quale era anche trascorso il termine dilatorio, di gg. 120, per la proposizione di azione esecutiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, relativamente agli obblighi di pagamento di somme di denaro, ex art. 14 comma 1° d. l. n. 669/96; era chiesta, quindi, una pronunzia che ordinasse alla Regione di conformarsi al giudicato, la condannasse al pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma IV c. p. a., lett. e), nonché alla rifusione delle spese relative al presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c. p. c., ed al rimborso del contributo unificato, e nominasse un commissario ad acta, che si sostituisse all'Amministrazione per il caso d'eventuale ulteriore inottemperanza.

La Regione Campania si costituiva in giudizio, con atto di forma.

All'udienza in camera di consiglio del 20.02.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

L'azione è stata ritualmente proposta, mercé l'espletamento delle formalità di rito, ex art. 114, commi primo e secondo, c. p. a.

Osserva quindi il Tribunale come, nonostante la notifica in forma



esecutiva della predetta sentenza, la Regione Campania non risulta che l'abbia eseguita, per la parte che la condannava al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio.

Sussistono quindi – stante l'inerzia della Regione, che non ha provveduto al pagamento delle somme di denaro di cui sopra, e che, pur costituita in giudizio, nulla ha osservato in merito – i presupposti, per l'accoglimento del ricorso.

Ciò posto, stante l'idoneità del titolo giudiziale all'esecuzione e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, va dunque dichiarato l'obbligo della Regione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe; provvedendo al pagamento in favore della società ricorrente, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte), della presente decisione, delle somme di denaro, dovute per il predetto titolo, come sopra specificate (spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CNAP, come per legge).

Il Tribunale nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario "ad acta", il Prefetto di Salerno o un Suo delegato, il quale provvederà all'esecuzione, in vece dell'Amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, a semplice richiesta di parte ricorrente, ed il cui eventuale compenso viene posto, sin d'ora, a carico della Regione Campania, mentre ci si riserva la determinazione del quantum dello stesso



A handwritten signature, likely of the judge or official responsible for the decision, located at the bottom center of the page.

compenso, all'esito delle operazioni svolte ed a richiesta del medesimo commissario ad acta.

Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze, rispetto alla previsione di cui all'art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20




dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

Nel processo amministrativo l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Nel caso di specie, stante anche la costituzione in giudizio solo formale della Regione intimata, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall'art. 114 cit. per l'applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di Euro 25,00 (venticinque/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei



termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all'effettivo pagamento, ad opera dell'Amministrazione (o del commissario ad acta, successivamente nominato).

In conformità alla regola della soccombenza, la Regione va infine condannata alla rifusione – in favore della società ricorrente – delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ne ha fatto richiesta, ed al rimborso del contributo unificato, versato nella misura di € 300,00 (trecento/00).

Sussistono invece valide ragioni per compensare le stesse, quanto al Comune di Castellabate, cui pure – in ossequio al disposto dell'art. 114, comma primo, c. p. a. – il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania di eseguire la sentenza della Prima Sezione del T. A. R. Campania – Salerno, precisata in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme di denaro specificate in parte motiva, e tanto nel termine perentorio, pure ivi indicato.

Nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, quale



commissario "ad acta", il Prefetto di Salerno o un Suo delegato, il quale provvederà all'esecuzione, in vece dell'Amministrazione, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra, a semplice richiesta di parte ricorrente.

Condanna la Regione Campania, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere, alla ricorrente, la somma di € 25,00 (venticinque/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, prima assegnati, e fino all'effettivo pagamento.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge, da attribuirsi all'Avv. Antonio Caolo, ex art. 93 c. p. c., oltre che al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate, quanto al Comune di Castellabate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Francesco Gaudieri, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 4 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*[Handwritten signature]*




Per copia conforme all'originale che si tra-  
smetto al Rep. Campari  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura  
17 agosto 1907, n. 642.

Salerno ~~4~~ MAR. 2014



L'ASSISTENTE  
Bonast Sig.ra Teresa





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2/2014

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Prat. n° CA/1076/2013 Avvocatura

Il sottoscritto Giulio Mastracchio, nella qualità di Dirigente della UOD 05 della Direzione Generale per il Governo del Territorio, per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

Avv.to Antonio Caolo, CF CLANTN74B26L219D - Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123 Salerno.

**Oggetto della spesa :**

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI SPESE PROCESSUALI DERIVANTI DA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - N. 513/2014.


**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :**

Sentenza esecutiva emessa dal T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 513/2014.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio :**

a) Con la delibera di G.R. n. 10536 del 31/12/96 fu approvata la graduatoria definitiva delle Imprese edilizie beneficiarie di contributi in c/interessi ai sensi della legge 457/78 VII biennio, fra le quali risultò utilmente collocata la RAINEDIL S.r.l., successivamente denominata SOLEDIL S.r.l., P.I. 03372950653, per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata di n. 50 alloggi E.R.P. localizzati nel comune di Calabritto.

b) Con nota del 18/05/2001 la citata società comunicò l'impossibilità di realizzare l'intervento costruttivo nel comune di Calabritto (SA), originaria sede dell'intervento, in quanto l'area individuata per la realizzazione del programma costruttivo risultava occupata da prefabbricati e, ai



Giunta Regionale della Campania

sensi dell'art. 38 della L.R. n. 18/2000, ne chiese la delocalizzazione nel comune di Ogliastro Cilento (SA), ove alla stessa società era stata assegnata un'area PEEP di mq 5580 circa, immediatamente cantierabile in virtù della Concessione Edilizia n. 2122 rilasciata dal comune di Ogliastro Cilento in data 14/07/1998, per la realizzazione di n. 20 alloggi.

c) A distanza di oltre *dieci anni* dalla prima delocalizzazione e oltre *sedici anni* dalla ammissione a finanziamento la SOLEDIL, con nota acquisita al protocollo del Settore E.P.A. al n. 0040261 del 18/01/2010, chiese, sempre ai sensi dell'art. art. 38 della L.R. n. 18/2000, che i restanti 30 alloggi originariamente localizzati nel comune di Calabritto (SA) fossero delocalizzati nel comune di Castellabate (SA), ove la SOLEDIL, ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71, risultava assegnataria di un suolo PEEP.


d) In considerazione che l'area sulla quale si chiedeva la delocalizzazione non risultava cantierabile e che i proprietari della stessa avevano proposto ricorso innanzi al TAR Campania, il Settore E.P.A., con nota prot. 0665063 del 05/08/2010, comunicava alla SOLEDIL che la richiesta di delocalizzazione *“potrà essere valutata solo a seguito della completa definizione dell'iter urbanistico propedeutico al rilascio al Permesso di Costruire”*.

e) In data 06/04/2011 la SOLEDIL s.r.l. trasmetteva la delibera commissariale n. 4 del 22/03/2011 con la quale il Commissario ad Acta approvava il programma costruttivo di edilizia agevolata convenzionata nel comune di Castellabate (SA) subordinando tutte le procedure esecutive e il successivo rilascio del Permesso di Costruire al perfezionamento del decreto di delocalizzazione del finanziamento pubblico, giusta nota del Settore E.P.A prot. 0665063 del 05/08/2010. Avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla Regione Campania alla richiesta di delocalizzazione avanzata dalla SOLEDIL, la stessa società proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno.

f) Il T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, con sentenza n. 1648/2012, ha accolto il ricorso della società ricorrente ed ha condannato la Regione Campania a fornire motivato riscontro all'istanza presentata dalla società ricorrente in data 06/04/2011 e al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, liquidandole forfettariamente in € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per legge, per un ammontare di € 1.268,00. In data 15/10/2012 il Settore E.P.A. della Regione Campania emetteva provvedimento di diniego della richiesta delocalizzazione.

g) Nelle more della perfezionamento della procedura regionale di riconoscimento della somma di € 1.268,00 quale debito fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno, n. 1648/2012, la SOLEDIL s.r.l. ha avanzato ricorso contro la Regione Campania per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla medesima Sentenza n. 1648/2012.

h) Il TAR Campania, Sez. I di Salerno, con Sentenza n. 513/2014 definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso per l'ottemperanza al giudicato promosso dall'attore e, tra l'altro, ha così deciso: *“accoglie il ricorso proposto dall'attore e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per*



Giunta Regionale della Campania

legge, da attribuirsi all'avv. Antonio Caolo, ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso del contributo unificato”.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA. altresì**

- a) che il presente obbligo di pagamento deriva da pronuncia di condanna pertanto, perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che il motivo per il quale si chiede l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è la necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 513/2014 del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 934,40 (novecentotrentaquattro/40).

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 513/2014
2. Richiesta liquidazione spese trasmessa dall'Avv. Antonio Caolo in data 28/04/2014

Data 30 maggio 2014

Il Dirigente dell'U.O.D. 05  
dr. Giulio Masruchio



NATO A TORINO IL 26/2/74

x UOD 05  
27/03/2014

Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123 SALERNO  
Tel 089/250770  
Fax 089/2574070  
Mobile 3201414150  
avv.caolo@gmail.com



REGIONE CAMPANIA

**Fax**

Prot. 2014. 0220307 28/03/2014 10,35

Mitt. CAOLO ANTONIO AVV.

Ass. : 5309 Direzione Generale per il gove...

Classifica : 16. Fascicolo : 123 del 2014



Regione Campania

A:

Da: Avv. Antonio Caolo

Fax:

081 7967148

Pag.: 2

Tel.:

Data: 26.03.2014

C.a.: Ing. Pietro Angelino

- Dott. Giulio Mastracchio

Ogg. Vs. nota prot. N. 2014.0211480 del

25.03.2014 - Soc. Soledil c/ Regione

Campania - Ricorso ottemperanza TAR

Campania - Salerno R.G. 2132/2013 definito

con sentenza n. 513/2014

Urgente

Da approvare

Vs. commenti

RSVP

Con riferimento alla Vs. nota prot. N. 2014.0211480 del 25.03.2014, si trasmette nuova fattura pro-forma così come richiesto.

Disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Avv. Antonio CAOLO

Avv. Antonio Caolo  
Via SS. Martiri Salernitani, 31  
84123 - Salerno  
C.F. CLANTN74B26L219D  
P.I. 0425840655

Spett.le  
Regione Campania  
In persona del legale rappresentante p.t.  
Via S. Lucia 81  
80132 - NAPOLI

Fattura pro forma

Oggetto: Società Soledil S.r.l. c/ Regione Campania - ricorso per  
ottemperanza proposto al T.A.R. Campania - Salerno R.G. n.  
2132/2013 definito con sentenza n. 513/2014

1 - Onorari (spese liquidate in sentenza)	€ 500,00
2 - C.N.A. (4%)	€ 20,00
3 - I.V.A. 22%	€ 114,40
Totale imponibile	€ 634,40 (a)
- ritenuta d'acconto	€ 100,00
Totale	€ 534,40
+ spese esenti I.V.A. ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 (contributo unificato versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa)	€ 300,00 (b)
<b>Totale</b>	<b>€ 834,40</b>

TOTALE 934,40 (a+b) di cui 834,40 ALL'AVV. ED € 100,00 R.A. ALL'IBRARIS  
Avv. Antonio CAOLO

Si prega di voler bonificare sul C.c. bancario n. 0580043 IBAN n.  
IT12C0316901600CC0010580043 intestato ad Antonio Caolo.